



TRIBUNALE DI ROMA
XIV Sezione Civile
Crisi d'Impresa e Insolvenza

IL COLLEGIO

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Est.
Dottor	Daniela Cavaliere	Giudice
Dottor	Francesco Cottone	Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE:

**DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ
DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**NEL PROCEDIMENTO N 6 ANNO 2026 RUOLO CONCORDATO SEMPLIFICATO PROMOSSO CON
RICORSO EX ARTT. 25-SEXIES DA**

COM. S.R.L.

Codice fiscale:

Sede legale:

REA: RM -

Rappresentato e difeso dagli Avv.ti

RICORRENTE**ED ESPONE LE****RAGIONI DELLA DECISIONE****1. LA PROPOSTA E LE VERIFICHE****1.1 PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO DEL 3.4.26**

Il 3 aprile 2026 entro il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 25 sexies CCII decorrente dalla comunicazione in data 3 febbraio 2026 della relazione finale ex art. 17 c. 8 CCII è stato depositato il piano di concordato semplificato nel fascicolo 1910/2025_sub_2.

1.2 PROSPETTAZIONE DELLA MAGGIORE CONVENIENZA

Va subito rappresentato che il debitore prevede (cfr., relazione ex art. 84, co. 5 pagina 17 del dott. che la liquidazione dei beni nel semplificato porti lo stesso risultato di quella compiuta in sede di liquidazione giudiziale; aggiunge che, tuttavia, la proposta concordataria è più vantaggiosa per i creditori perché, attraverso la corresponsione di nuova finanza, si prevede di attribuire il 3% del loro credito ai privilegiati degradati ed ai chirografari.



1.3 SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI “ACCESSO” ALLA PROCEDURA

Va dato atto della regolarità formale della domanda e della procedura atteso che il ricorrente ha provato:

1. La competenza del giudice in quanto la Società ha sede legale in Roma;
2. La regolarità del contraddittorio;
3. L'iscrizione al registro imprese di Roma del debitore,
4. La sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, già esaminata anche nelle precedenti domande;
5. La sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII;
6. La completezza della documentazione ex art. 39 CCII,
7. La comunicazione, a cura del cancelliere, del ricorso al pubblico ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese;
8. La tempestività della domanda depositata entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto al termine della C.N.C.;
9. L'acquisizione della già menzionata relazione finale;
10. L'acquisizione del parere dell'esperto ex art. 25 sexies CCII in ordine soltanto ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
11. Il carattere liquidatorio del Piano di liquidazione proposto, finalizzato alla liquidazione degli assets aziendali ed al risanamento della propria esposizione debitoria nei confronti dei creditori

1.4 AMBITO DELLE ULTERIORI VERIFICHE

Si deve ritenere, richiamata la giurisprudenza di legittimità in termini, che il Tribunale in sede di verifica dell'ammissibilità del ricorso di concordato semplificato accerti anche ulteriori aspetti qui elencati perché la loro disamina è il filo che lega tutte le considerazioni di seguito sviluppate.

Infatti, il tribunale verifica anche:

12. la sussistenza al momento dell'ingresso in C.N.C. dei requisiti ex art. 12 CCII per l'accesso al percorso di CNC i quali assurgono così, indirettamente, a presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII;
13. In particolare, la sussistenza al momento dell'ingresso in C.N.C. di una situazione di *insolvenza irreversibile* la quale esclude *ab origine* la possibilità di accedere al percorso specificamente previsto soltanto per insolvenze risanabili;
14. la verifica dell'eshaustività e dell'attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall'Esperto;



15. la sussistenza nella relazione finale dell'esperto ex art. 17 CCII dell'attestazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
16. la sussistenza nella relazione finale dell'esperto ex art. 17 CCII dell'attestazione che soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non erano concretamente praticabili, onde impedire un accesso abusivo al concordato semplificato;
17. la verifica dell'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi "irrituale" e per ciò stesso "inammissibile" (cfr. Cass., sez. I, 4.12.2025, n. 31641);
18. il non arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
19. l'assicurare un'utilità a ciascun creditore;
20. la fattibilità del piano di liquidazione;
21. il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

2. DAL DISSESTO DELLA T.P.L. ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO DELLA COM

2.1 CRISI DELLA T.P.L.

Il debitore, l'esperto e gli attestatori riconducono le cause della crisi della T.P.L. ad una serie di gravi fattori esogeni intervenuti prima della trasformazione giuridica ed economica (in ordine ai quali non si entra essendo eventi irrilevanti ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato semplificato).

2.2 I FASCICOLI TELEMATICI

Gli atti ed i documenti inerenti al dissesto della COM. S.R.L. sono frammentati in cinque fascicoli: il primo (n. 1879/2025 V.G.) è quello inerente alla richiesta del debitore di conferma delle misure protettive nell'ambito della C.N.C; il secondo (n. 1879/2025 sub. 2 V.G.) è quello inerente alla richiesta del debitore di proroga delle misure protettive nell'ambito della C.N.C; il terzo (1910/2025 sub. 1 P.U) è quello aperto dai creditori con richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, allo stato ex art. 7 c. 2 CCII attualmente in fase di riserva in attesa dell'esito della valutazione delle istanze formulate dal debitore; il quarto (1910/2025 sub. 2 P.U) è quello inerente alla proposta di concordato preventivo con riserva; il quinto ed ultimo (6/2026 Registro Concordati Semplificati) e questo nel quale è stato riversato il ricorso per concordato semplificato depositato nel P.U. 1910/25 sub. 2.

2.3 CRONOLOGIA DEL DISSESTO DI COM S.R.L.



La vicenda, che parte dal dissesto della ROMA T.P.L. S.C.A.R.L. e giunge alla proposta di concordato semplificato della COM s.r.l. va riassunta rilevando che:

- 1) l'odierna proposta di concordato semplificato riguarda una società che ha recentemente mutato la propria denominazione e la propria attività economica;
- 2) ROMA T.P.L. S.C.A.R.L. opera nel settore del trasporto pubblico locale su "gomma" dal 22 dicembre 2005 fino al 30 ottobre 2024;
- 3) la concessione di quello specifico ambito di trasporto pubblico passa in capo ai c.d. "Nuovi Gestori" (con i dipendenti ed alcuni beni) ma non trasla l'azienda che resta attiva;
- 4) in data 14 novembre 2024 l'Assemblea Straordinaria delibera la trasformazione della natura giuridica in società a responsabilità limitata ed il cambio di denominazione sociale in COM. S.R.L.;
- 5) nel novembre 2024 la debitrice aveva un patrimonio negativo netto; infatti, nel documento denominato "*Situazione Economico Patrimoniale al 30.12.2024*" allegato al ricorso per la conferma delle misure protettive la debitrice viene rappresenta questa situazione: Attivo: € 136.894.302; Passivo € 309.689.095; Sbilancio - € 172.794.793. Analoghi i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ed approvato il 30.07.25: Attivo 121.796.676 euro; Passivo 334,8 milioni di euro; Sbilancio -213.082.814 euro.
- 6) il 1° novembre 2024 COM. S.R.L. inizia a svolgere una nuova attività economica nel settore dei servizi;
- 7) dal 1 novembre 2024 COM. S.R.L. svolge la nuova attività economica nel settore dei servizi nonostante abbia un patrimonio negativo netto (ai sensi del secondo comma dell'art. 2086 c.c.) non attivandosi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- 8) dal 1 novembre 2024 la debitrice eroga servizi ai c.d. nuovi gestori in base ai nuovi contratti stipulati;
- 9) nel corso della prima decade del mese di gennaio 2025 ha luogo la procedura di cessione del credito c.d. "ISTAT" che COM. S.r.l. aveva nei confronti di Roma Capitale.
- 10) Il giorno 11/02/2025 la debitrice chiede di pubblicare nel registro delle imprese la propria istanza ex art. 18 CCII di conferma delle misure protettive del patrimonio, preceduta dall'istanza di nomina dell'esperto e dall'accettazione dell'incarico da parte del dr. Antonio Assenso.
- 11) sempre il giorno 11/02/2025, la debitrice chiede anche di pubblicare nel registro delle imprese la dichiarazione che, sino alla conclusione delle



trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

- 12) pertanto, solo dal giorno 11 febbraio 2025 è intervenuta la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del Codice civile;
- 13) successivamente, perdurante la C.N.C., le misure protettive sono state concesse e prorogate e si sono svolte le trattative con i creditori;
- 14) in parallelo il 21.11.25 alcuni ex-dipendenti hanno depositato ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale raccolti nel Procedimento Unitario N. 1910/2025 sub_1;
- 15) al termine la C.N.C. è stata chiusa senza stipulazione di accordi con i creditori sottoscrizione e la relazione finale ex art. 17, comma 8 è stata comunicata in data 3 febbraio 2026;
- 16) nella relazione finale trasmessa il 3 febbraio 2026 l'esperto *ex post* ribadisce il giudizio formulato *ex ante*: *"Il percorso prospettato dalla Società è apparso ragionevole e prudente"*;
- 17) a seguito della domanda di apertura della procedura ex art. 44 CCII con riserva del deposito della proposta è stato registrato il P.U. 1910/2025_sub_2;
- 18) il 3 aprile 2026 entro il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 25 sexies CCII decorrente dalla comunicazione in data 3 febbraio 2026 della relazione finale ex art. 17 c. 8 CCII è stato depositato il piano di concordato semplificato in data 3 aprile 2026 nel fascicolo 1910/2025_sub_2;
- 19) la proposta di concordato semplificato è stata traslata, poi, nell'ambito del procedimento n. 6/26 del registro del concordato semplificato.

2.4 RAGIONI DEL BLOCCO DELLA LIQUIDITÀ

Il Tribunale, tenuto conto che il sindacato da esperire per l'ammissione dei ricorsi di concordato semplificato (cfr., Cass. Civ., Sezione I, n. 623 anno 2026) si estende anche alla verifica della sussistenza *ab initio* dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa previsti dall'art. 12 CCII, rappresenta (fin da questi primi passaggi) che **quel che non emerge da questa precisa scaletta di eventi è la ragione economica e giuridica per la quale (in luogo di prodursi, all'esito del percorso di C.N.C., il risanamento dell'impresa) si è generato il blocco totale della liquidità.**

In realtà è provato dagli elementi di seguito evidenziati che la società:



- 1) nel novembre 2024 ha iniziato un percorso totalmente stragiudiziale caratterizzato dalla stipulazione di nuovi contratti e dalla dismissione di *asset*;
- 2) ha poi subito ingenti pignoramenti della propria scarsa liquidità;
- 3) ha quindi intrapreso nel febbraio 2025 il percorso di composizione negoziata della crisi senza valutare gli effetti dirompenti dei pignoramenti dei lavoratori;
- 4) non ha tempestivamente interrotto il percorso di C.N.C. nonostante fosse ben consapevole della sua concreta inidoneità a preservare la continuità ed a risanare l'azienda.

Tutto ciò, in uno agli elementi di seguito rassegnati, concreta il giudizio reso oggi dal Tribunale che ex ante l'impresa non era risanabile attraverso la composizione negoziata della crisi.

L'assoluta inadeguatezza *ex ante* delle M.P. della C.N.C. a proteggere il patrimonio del debitore, l'assoluta non funzionalità delle misure protettive della C.N.C. al buon esito delle trattative, la manifesta violazione dell'obbligo di assumere tempestivamente una misura anticrisi adeguata alle concrete caratteristiche dello squilibrio in atto, emerge solo in sede di concordato semplificato.

Ad esempio, a pagina 22 del piano di C.S. si rappresenta

Il mancato incasso derivante dagli adempimenti di Roma Capitale e dalla mancata realizzazione della vendita del contenzioso "velocità commerciale" e dei crediti per "interessi di mora", unito agli ingenti pignoramenti che hanno bloccato persino le somme di Regola SPV e dei Nuovi Gestori, ha privato

Com delle risorse liquide indispensabili per pagare i dipendenti e garantire la soddisfazione degli altri creditori nei termini prospettati nel Piano di CNC. Questa situazione, in aggiunta al mancato accordo con l'Agenzia delle Entrate, ha costretto la Società a comunicare all'Esperto l'interruzione della continuità aziendale e la volontà di accedere a una procedura di concordato semplificato liquidatorio.

Ad esempio, a pagina 23 del piano di C.S si rappresenta

Nonostante i risultati economici positivi, l'attuazione finanziaria dei contratti ha subito un grave stallo. A causa dei mancati incassi dal Comune di Roma,

Com non ha potuto pagare regolarmente i propri ex dipendenti, i quali hanno avviato ingenti pignoramenti presso terzi, che hanno colpito direttamente anche i Nuovi Gestori, impedendo in tal modo a Com l'incasso dei crediti vantati nei confronti degli stessi.

A gennaio 2026, preso atto del mancato accordo con l'Agenzia delle Entrate e del blocco perdurante della liquidità causato dai pignoramenti, Com ha



dovuto rinunciare alla continuità aziendale e ha deciso di accedere a un Concordato Semplificato liquidatorio.

In realtà i pignoramenti dei dipendenti sono antecedenti alla redazione del piano di C.N.C. e quindi nel piano della C.N.C. il debitore avrebbe dovuto contemplarli e prospettare concrete soluzioni per frenare il progressivo blocco della nuova liquidità della debitrice.

3. LA NUOVA ATTIVITÀ E LA NUOVA AZIENDA

3.1 CONTRATTI ATTIVI E MANAGEMENT AZIENDALE

Come già rappresentato la debitrice dal 1 novembre 2024 svolge una nuova attività che è quella che poi sarà messa alla base del piano della C.N.C.

Appare opportuno utilizzare la descrizione della nuova azienda compiuta dal debitore nella *"Relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata da COM. S.r.l."* allegata alla domanda di conferma delle Misure Protettive della Composizione Negoziata della Crisi del giorno 11 febbraio 2025.

In tale relazione il debitore descrive il ramo d'azienda della nuova attività precisando che è **costituito da contratti attivi e management aziendale in grado di generare flussi reddituali attivi superiori a 30 milioni di euro** lungo l'arco del Piano.

Precisa, inoltre, di avere stipulato con i Nuovi Gestori dell'attività di trasporto in precedenza esercitata contratti di erogazione dei seguenti servizi specialistici:

- *Academy Patenti*: Servizio di formazione per aspiranti autisti, volto a colmare il costante fabbisogno di risorse del settore (accentuato dal turn-over fisiologico e dall'attrattività della principale stazione appaltante, ATAC).
- *Management*: Fornitura di prestazioni dirigenziali ad alto profilo a costi ripartiti tra i gestori (coinvolgendo professionisti interni quali i dottori Ficchi, Degli Innocenti, Grazzini e Cialone). È attivo, inoltre, un contratto da 900 mila euro annui con TPL Bus Service S.r.l. (ridotto del 50% fino ad agosto 2025).
- *Gestione infrastruttura di rete*: Messa a disposizione "chiavi in mano" del software gestionale personalizzato e dell'infrastruttura IT di proprietà della Società.
- *Noleggio a freddo di autobus*: Contratto con scadenza nel 2039 per il noleggio della flotta aziendale (320 unità), basato su una vita utile convenzionale di 15 anni e con riconoscimento del valore residuo anche in caso di rottamazione anticipata.
- *Gestione dell'Immobile di Via della Maglianella (Roma)*: Sublocazione parziale della rimessa (officina, uffici, piazzale e depositi carburante) in favore di TPL Bus Services S.r.l. (canone mensile di €12.000 + IVA), Bus International Service S.r.l. (canone annuo di €500.000 + IVA) e Autoservizi Tuscia S.r.l. (canone annuo di €156.000 + IVA).



- *Servizi ausiliari*: Svolgimento di attività di pulizia interna/esterna ordinaria e straordinaria, movimentazione e rifornimento carburante dei mezzi.

Inoltre, il debitore descrive anche i beni di Com. utilizzati per erogare i servizi ai c.d. nuovi gestori che sono: 320 autobus noleggiati senza conducente; l'immobile di Via della Maglianella che la Società deteneva in locazione e sublocava ai Nuovi Gestori; l'infrastruttura tecnologica (IT) e i Software. L'intera infrastruttura hardware e di rete, che includeva server, switch, rack, spazi cloud e terminali; i locali attrezzati per la formazione (volto alla formazione e al conseguimento delle patenti per i nuovi aspiranti autisti),

Com. utilizzava uno spazio appositamente attrezzato situato presso i propri uffici direzionali in Via Raffaele Costi 16, a Roma.

Nella relazione del febbraio 2025 il debitore rappresenta, quindi, ai creditori un'azienda, un complesso di beni e servizi, un valore economico intrinseco del ramo d'azienda (che potremmo definire un "avviamento" o valore di *going concern*) il quale invece a maggio 2026 non sussiste più.

Nella relazione del febbraio 2025 il debitore prevede di fornire servizi ai Nuovi Gestori subentrati (noleggio di 320 autobus, fornitura dell'infrastruttura IT, sub-locazione dei depositi, servizi di pulizia e rifornimento); si prevede la costituzione di una "NewCo" in cui conferire questo nuovo ramo d'azienda, che avrebbe dovuto generare flussi reddituali attivi per oltre 30 milioni di euro.

3.2 PERDITA NEL 2026 DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel ricorso per l'apertura del concordato semplificato rappresenta invece che, intervenuto l'esito negativo della C.N.C., **nel gennaio 2026 i Nuovi Gestori hanno esercitato il recesso unilaterale da tutti i contratti in essere**, azzerando di colpo tutte le prospettive di cassa della società.

Di conseguenza, nel 2026 viene meno il postulato della continuità aziendale (*going concern*), ed i beni della società (i bus usati, il terreno, gli strumenti informatici, i crediti) non vengono più valutati nel loro insieme come un'azienda funzionante, ma in base al loro puro valore di liquidazione atomistica o vendita a stralcio (*quick sale*) al netto dei costi di smobilizzo.

Questi eventi avrebbero potuto essere evitati mediante il tempestivo ingresso nel novembre 2024 in un concordato preventivo di continuità, se del caso dapprima con riserva, che avrebbe consentito una miglior gestione del debito privilegiato ex art.2751-bis. n.1

3.3 CESSIONE DEL CREDITO ISTAT

Sempre nell'ambito della disamina della gestione post-TPL va ricordato che nel corso della prima decade del gennaio 2025 ha luogo la procedura di cessione del credito c.d. "ISTAT" che COM. S.r.l. aveva nei confronti di Roma Capitale. Il credito derivava dall'illegittima riduzione del corrispettivo dell'appalto del Trasporto Pubblico Locale operata dal Comune di Roma nel



2020, durante un periodo di forte deflazione causata dalla pandemia Covid-19. Il diritto di COM. alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è stato sancito definitivamente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 08477/2024 del 23 ottobre 2024. Il prezzo base pattuito per la cessione è stato fissato in 12,9 milioni di euro, strutturato in tre rate: 9,9 milioni di euro (ovvero 10 milioni al netto di una trattenuta fino a 100.000 euro per i costi di *due diligence* del fondo finanziatore) versati sostanzialmente alla firma, entro il 10 gennaio 2025; 1 milione di euro versato entro il 31 gennaio 2025; 2 milioni di euro da corrispondere alla data più vicina tra il 31 luglio 2025 e il quinto giorno lavorativo successivo alla concessione delle misure protettive aziendali da parte del Tribunale di Roma. Il contratto prevedeva anche un potenziale corrispettivo aggiuntivo variabile (*earn-out*) fino a un massimo di 15 milioni di euro. Tuttavia, la sua esigibilità era subordinata a condizioni cumulative molto rigide: la presentazione del piano di ristrutturazione entro gennaio 2025, la conferma delle misure protettive e, scoglio principale, l'incasso effettivo da parte di Regola SPV di oltre 30 milioni di euro entro un anno dall'acquisto, derivante dall'adempimento spontaneo di Roma Capitale. I documenti accertano che queste ultime condizioni non si sono verificate, rendendo questo potenziale beneficio irrealizzabile.

Avverso questo atto straordinario non può essere esperita l'azione revocatoria ex art. 166 CCII perché è decorso il termine per proporla come osserva parte debitrice nella memoria del 13 maggio 2026. Infatti, nella memoria integrativa (e nell'allegata integrazione peritale del Prof. Paoloni) si precisa che la cessione del credito ISTAT non è assoggettabile ad azione revocatoria nell'ipotesi di una liquidazione giudiziale perché è avvenuta al di fuori del cosiddetto "periodo sospetto", ovvero a termini di legge ormai ampiamente scaduti. Tali termini vanno calcolati tenendo conto: a) che l'atto di cessione a favore di Regola SPV è stato perfezionato nel gennaio del 2025 come operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla Legge n. 130/1999; b) che ai sensi dell'art. 4. C.4 della Legge n. 130/1999 i termini ordinari entro i quali un curatore può chiedere la revoca degli atti ex art. 166 del Codice della Crisi sono dimezzati o ridotti a soli sei mesi oppure a tre mesi, a seconda della tipologia di revocatoria; c) che le prime istanze per la liquidazione giudiziale nei confronti della Società sono state depositate solamente nel dicembre del 2025 quasi un anno dopo la cessione del credito quando i termini ridotti di tre e sei mesi previsti dalla legge sulla cartolarizzazione erano già decorsi.

Parte debitrice rappresenta inoltre che l'operazione non è neppure pregiudizievole e quindi revocabile mediante esercizio dell'azione revocatoria ordinaria valorizzando la circostanza delle difficoltà incontrate dall'acquirente nell'escussione del credito.



4. DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI CONCORDATO SEMPLIFICATO

4.1 SITUAZIONE CONTABILE DEL 2026

Alla data del 6 febbraio 2026 il debitore rappresenta che l'attivo patrimoniale contabile è di circa 102,8 milioni di euro ma che in sede liquidatoria l'attivo effettivamente realizzabile è stimato in circa 28,2 milioni di euro.

Il passivo ammonta a circa 313,7 milioni di euro.

4.2 ATTIVO NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Il debitore prevede la messa a disposizione dei creditori di tutto l'attivo liquidabile, stimato, a seguito della svalutazione di alcune poste dell'attivo in € 28.238.002, cui si aggiunge la nuova finanza (dopo l'integrazione) per 6 milioni di euro.

Nel dettaglio, l'attivo destinato alla liquidazione è così composto:

- Fabbricati (Terreno Tor Fiscale): 1.200.000 euro. Questo valore deriva da una perizia di stima di 2 milioni di euro, a cui è stato applicato un doppio abbattimento (sconto del 20% più un ulteriore 20%) per considerare il forte rischio di illiquidità, dato che precedenti procedure di vendita all'asta sono andate deserte.
- Automezzi (Flotta Autobus): 591.100 euro. Rappresenta il valore commerciale in un'ottica di vendita a stralcio rapida (*quick sale*) dell'intero parco composto da 202 autobus usati, decurtato a causa del mutato scenario liquidatorio e dell'interruzione della continuità aziendale.
- Crediti in contenzioso (Velocità commerciale): 4.000.000 di euro. È il presunto valore di realizzo derivante dalla cessione *pro-soluto* a terzi investitori della causa contro Roma Capitale, fortemente scontato tramite perizia per riflettere l'alea processuale (50% di probabilità di successo) e i tempi della giustizia civile.
- Crediti verso clienti: 17.661.434 euro. Comprende i crediti maturati verso Roma Capitale, i Nuovi Gestori e altri soggetti.
- Crediti verso la Regione Lazio: 3.748.681 euro. Riguardano il rimborso forfettario statale (Decreto 418/2022) per l'incremento anomalo dei costi di carburante ed energia.
- Altri crediti: 395.862 euro.
- Disponibilità liquide: 640.925 euro, somme giacenti sui conti correnti aziendali in gran parte oggetto di pignoramenti azionati dagli ex dipendenti.

4.3 RIPARTO CON NUOVA FINANZA INTEGRATA

Si prevede (dopo la memoria integrativa) un riparto con 1 **Soddisfacimento Integrale (100%)**: Dipendenti e TFR (privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.): pagamento al 100% entro 6-12 mesi dall'omologazione; Professionisti (privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.): pagamento al 100% entro 24 mesi; Fornitori privilegiati (es. art. 2751-bis n. 5 c.c.): pagamento al 100% entro 24



mesi; Debiti previdenziali (quota capiente): La quota di debito INPS e INAIL che mantiene il privilegio primario (circa 3,68 milioni) verrà pagata al 100% entro 36 mesi; **2. Soddisfacimento Parziale all'3 %** grazie al versamento a fondo perduto di 6.000.000 di euro di una percentuale di pagamento pari all'3% del credito nominale entro 36 mesi per i creditori chirografari *ab origine* (tutti i normali fornitori, le banche, ecc.) e per i creditori privilegiati "degradati" (ovvero la quota di sanzioni e interessi INPS declassata a chirografo e debiti tributari verso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia della Riscossione)

4.4 SVALUTAZIONE DEL CREDITO VERSO LA CONTROLLANTE

Nell'attivo al momento del ricorso per Concordato Semplificato non figura più il credito vantato da Com. nei confronti della società controllante (e socio unico) CO.TR.I. S.r.l. quantificata in oltre 64,4 - 66,7 milioni di euro sia perché compensato con il controcredito ammontante ad oltre 87 milioni di euro sia perché la controllante sarebbe insolvente.

Senza entrare nell'intreccio dei rapporti commerciali e finanziari tra le due società va solo precisato che anche nel piano della composizione negoziale della crisi si prevedeva la neutralizzazione di questo credito aziendale infragruppo tramite compensazioni e rinunce da parte della controllante del proprio maggior credito.

In quest'ottica nella situazione contabile al 31.12.24 allegata agli atti della C.N.C. e nel bilancio al 31.12.24 la posta contabile per 66.781.200 euro figura nell'attivo alla voce "Crediti verso controllanti".

4.5 ASSENZA DI AZIONI DA PROPORRE

Nel piano si rappresenta la non convenienza delle azioni di responsabilità.

Infatti, nel parere del prof. Mauro Paoloni si descrivono le ragioni per le quali, (come egli stesso afferma nei limiti delle sue competenze non essendo un legale), si deve ritenere che non sussistano in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale i presupposti per esperire azioni revocatorie, recuperatorie o risarcitorie.

Nella memoria integrativa il debitore osserva che le azioni non sono rinunciate e il liquidatore potrebbe decidere di esperirle.

Sul punto va osservato che effettivamente accade che, se nel piano di concordato semplificato l'azione di responsabilità non è prevista, il liquidatore nominato dal Tribunale possa comunque esperirla lo stesso perché l'art. 25-septies, comma 1, CCII stabilisce che alla liquidazione del patrimonio nel concordato semplificato si applicano, in quanto compatibili gli articoli da 114 a 118 CCII. Di conseguenza si applica l'art. 115 CCII (rubricato "Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni"), il quale dispone espressamente al comma 2 "*Il liquidatore giudiziale, previa autorizzazione del giudice delegato, può esercitare l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali*



nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del revisore legale o della società di revisione (...)". Tanto accade perché il piano di concordato descrive l'attivo che il debitore mette a disposizione ma non può limitare i poteri di recupero e di tutela che la legge attribuisce direttamente all'organo liquidatorio a salvaguardia della massa. Del resto, i crediti risarcitori derivanti da malagestio degli organi sociali rientrano nel patrimonio della società e, di riflesso, costituiscono parte della garanzia patrimoniale generica (ex art. 2740 c.c.) spettante ai creditori.

Secondo il debitore non sussistono atti potenzialmente revocabili compiuti dall'imprenditore prima della procedura: tale affermazione è rilevante in quanto il Tribunale, in sede di omologazione, deve verificare che il concordato semplificato assicuri ai creditori un trattamento non peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Va solo aggiunto che a differenza delle azioni di responsabilità le azioni revocatorie possono essere esperite solo se indicate nel piano.

4.6 PASSIVO

Il passivo della COM. S.R.L. al 6 febbraio 2026 ammonta a **313.771.643 euro**.

Il debito, accumulatosi nel corso di quattordici anni secondo la proponente soltanto a causa degli squilibri dell'appalto con Roma Capitale per l'autotrasporto (ritardati pagamenti, mancato adeguamento ISTAT, mancato riconoscimento della velocità commerciale), si compone principalmente delle seguenti voci:

- Debiti verso i lavoratori dipendenti: Ammontano a 15.076.957 euro. Questa somma, assistita da privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 1 c.c., comprende le ultime retribuzioni maturate fino al 30 ottobre 2024, le competenze per ferie e permessi e le quote di TFR da liquidare direttamente.
- Debiti verso i professionisti: Sono pari a 6.550.554 euro. Si tratta di crediti (con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 c.c.) spettanti agli advisor e ai consulenti legali e finanziari che hanno assistito la società, inclusi quelli incaricati per la procedura di composizione negoziata.
- Debiti verso Enti previdenziali: L'importo indicato è di 12.894.647 euro. Questa voce include i debiti verso INPS, INAIL e i fondi di previdenza complementare. Nello specifico, il debito verso il Fondo Priamo rappresenta la quota più rilevante dei debiti verso la previdenza integrativa (pari a oltre 8,7 milioni di euro).
- Debiti tributari: Rappresentano il carico più oneroso, per un totale di circa 88,5 milioni di euro. Questa cifra deriva dalla somma dei debiti per imposte sul reddito (86.686.587 euro), IVA (1.293.190 euro) ed enti locali (526.684 euro).



- Creditori chirografari: Ammontano a 65.586.111 euro. In questa categoria rientrano i fornitori commerciali ordinari, le banche, le società di factoring e le finanziarie titolari di crediti per cessioni del quinto.
- Fondi per rischi e oneri: Sono stati accantonati prudenzialmente 35.761.833 euro. Tali somme sono destinate a coprire i potenziali esborsi per contenziosi in corso con terzi, tra cui spiccano per complessità e ammontare quelli con Autoservizi Trotta S.r.l. (circa 16,6 milioni) e Se.Ge.Tra. S.r.l. (circa 14,2 milioni).
- Creditori postergati: Il debito verso soci e controllanti ammonta a 88.732.103 euro. La quota principale è rappresentata dai crediti vantati dalla holding CO.TR.I. (circa 84,7 milioni relativi a posizioni commerciali e 1,5 milioni per finanziamenti). Vi rientrano inoltre le posizioni dell'ex socio Umbria TPL e di PAT S.r.l.

4.7 6.550.554 EURO AI SENSI DELL'ART. 2751-BIS, N. 2

La debitrice, nonostante l'obbligo perché insolvente di una gestione conservativa, rappresenta di avere contratto debiti verso i professionisti, assistiti dal privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2 c.c. e soddisfatti nel piano al 100%, ammontanti complessivamente a 6.550.554 euro.

Quindi il 20% circa dell'attivo nel piano di Concordato Semplificato è destinato nel piano alle spese del percorso di CNC, del concordato preventivo con riserva e del concordato semplificato in base ai contratti stipulati dal debitore insolvente.

Di conseguenza **emerge un profilo di minore convenienza del concordato semplificato rispetto all'alternativa liquidatoria** atteso che nella fase della verifica dello stato passivo della L.G. il curatore potrebbe, tenuto conto che la CNC è intervenuta dopo la stipulazione dei contratti sopra esaminati ed era una misura inadeguata essendovi crediti e pignoramento dei lavoratori dipendenti, formulare avverso alcuni di questi crediti ex art. 2752 bis n. 2 l'eccezione di inadempimento ovvero eccepire la sproporzione del compenso pattuito rispetto all'effettiva complessità dell'opera prestata, alle tariffe professionali vigenti o alle dimensioni dell'impresa.

4.8 TEMPI

Il piano di concordato semplificato prevede che la procedura liquidatoria e il riparto finale si concludano in un orizzonte temporale di 36 mesi dalla data di omologazione, la quale si ipotizza possa intervenire entro il 31 dicembre 2026.

Tale previsione appare non agevolmente realizzabile.

In cassa vi sono 650.000,00 euro pignorati, all'attivo vi sono 590.000,00 beni mobili registrati da cedere. Le altre disponibilità dovrebbero derivare per oltre 27 milioni di euro dall'escussione di crediti, in gran parte dalla pubblica amministrazione, ovvero dalla loro cessione.



In atti vi è il parere legale reso ad altri fini (e di seguito esaminato) dall'Avv. Giovanna De Santis a Roma TPL S.c.a.r.l. in data 15 novembre 2024 la quale rappresenta che i tempi per le azioni - e quindi anche per le escussioni - sono nel foro di Roma di gran lunga superiori.

4.9 ASSENZA DI GARANZIE

Non sono previste garanzie esterne in caso di mancato o parziale incasso dei crediti inseriti nell'attivo che sono le voci più importanti.

All'interno del piano di concordato semplificato, il rischio di inesigibilità viene gestito attraverso stime prudenziali e svalutazioni applicate ai valori contabili.

4.10 DECRETO DI CONCESSIONE DEL TERMINE PER INTEGRARE

Con decreto del 28 aprile 2026 il tribunale ha concesso un breve termine al debitore per integrare la proposta chiedendo di soffermarsi anche sui seguenti temi:

- 1) gli effetti e le ragioni del cambio di denominazione sociale;
- 2) il cambio dell'attività economica esercitata;
- 3) l'asserita continuazione mediante nuova attività
- 4) gli effetti di fatto dismissivi di parti dell'originaria azienda derivanti dalla stipulazione dei contratti con i c.d. nuovi gestori;
- 5) la vendita del c.d. credito da adeguamento ISTAT nei confronti di Roma Capitale;
- 6) la scelta del prezzo e dell'acquirente in ordine alla vendita del c.d. credito da adeguamento ISTAT nei confronti di Roma Capitale;
- 7) le azioni di inefficacia avverso tutte queste controparti contrattuali;
- 8) le azioni di responsabilità avverso tutti coloro che hanno contribuito all'aggravamento del dissesto prima del mutamento dell'oggetto sociale e nel periodo successivo.

Al ricorrente si è in particolare chiesto

- a) di integrare (tenuto conto degli effetti di quanto compiuto nei frangenti precedenti l'entrata in C.N.C. ed in particolare della constatazione che non si erano verificate le condizioni inserite nella vendita del credito Istat) la descrizione dell'azienda e della sua risanabilità nei tre momenti: 1) dell'entrata in composizione negoziata della crisi; 2) della conferma delle misure protettive; 3) della proroga delle misure protettive;
- b) di descrivere (tenuto conto degli effetti di quanto compiuto nei frangenti precedenti l'entrata in C.N.C. ed in particolare della constatazione che non si erano verificate le condizioni inserite nella vendita del credito Istat) nei tre momenti indicati la sussistenza ex art. 17 lett. b CCII di un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo;



- c) di descrivere se ex ante (tenuto conto degli effetti di quanto compiuto nei frangenti precedenti l'entrata in C.N.C. ed in particolare della constatazione che non si erano verificate le condizioni inserite nella vendita del credito Istat) era possibile individuare nei tre momenti indicati soluzioni ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) si siano rivelate tutte ex post come non praticabili.

In sintesi, si è chiesto di provare se nei tre indicati momenti siano stati evidenziati gli effetti del dissesto e dell'incremento del dissesto (ad esempio con il non avveramento delle condizioni per il conseguimento della vendita del c.d. credito ISTAT) sulla possibilità della ricorrente di continuare la propria attività e di proporre un piano di continuità ai creditori.

4.11 IL PARERE EX ART. 25 SEXIES DELL'ESPERTO

Con separato decreto il tribunale ha chiesto all'esperto di depositare il proprio parere ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in ordine ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte dal piano di concordato semplificato proposto da Com. S.r.l. Nel capitolo dedicato ai pareri dell'esperto si esamina il suo parere.

4.12 PIANO SENZA AZIONI

Il debitore propone un piano nel quale, attraverso tre passaggi motivazionali, prospetta che il liquidatore non attuerà azioni

Il primo passaggio motivazionale è compiuto richiamando le osservazioni del Prof. Mauro Paoloni che attesta che non vi sono operazioni revocabili.

Il secondo passaggio motivazionale è compiuto dal debitore laddove prospetta che il liquidatore non proporrà azioni di responsabilità perché infondate e non convenienti (e che comunque qualora dovesse essere proposte potrebbero arrecare un utile aggiuntivo di circa 955 mila euro che non viene inserito come attivo certo, ma viene prospettato come un possibile "up-side" un'ulteriore sopravvenienza attiva).

Il terzo passaggio motivazionale è compiuto laddove il debitore propone che le azioni qualora attuate siano esercitate e da un liquidatore nominato dal tribunale nella persona dell'amministratore p.t. della debitrice od in professionista proposto dalla medesima quando con ogni evidenza costoro difetterebbero della necessaria terzietà.

4.13 IL PIANO CONFERMATO CON UNA SOLA INTEGRAZIONE ED UNA PRECISAZIONE

Il piano proposto è del tutto confermato nella memoria integrativa ma con l'aumento dell'entità della nuova finanza apportata dai terzi fino a 6 milioni di euro.

Inoltre, nella memoria integrativa si rappresenta che nella proposta di concordato semplificato non vi è qualsivoglia rinuncia alle azioni insite nel patrimonio della debitore



4.14 LA MEMORIA INTEGRATIVA

Con la memoria integrativa il debitore ritiene di avere fornito congrue argomentazioni per superare i rilievi formulati dal Tribunale.

In primo luogo, si ribadisce che le origini della crisi vanno ricercate in condotte poste in essere da Roma Capitale, che hanno generato un grave squilibrio finanziario e un enorme debito erariale.

La società chiarisce poi che il passaggio dei dipendenti e di parte degli autobus ai nuovi gestori del trasporto pubblico locale non ha in alcun modo configurato una cessione di ramo d'azienda; al contrario, si tratterebbe del mero adempimento di precisi obblighi normativi e clausole sociali imposti dal bando di gara a tutela dei lavoratori.

Viene inoltre spiegato che i successivi contratti stipulati con i nuovi gestori, aventi ad oggetto il noleggio a freddo dei mezzi, il supporto manageriale, la formazione degli autisti e la condivisione delle infrastrutture informatiche, sono serviti unicamente a valorizzare gli asset aziendali residui di Com.. Questi accordi hanno generato margini economici positivi, dimostrando che il progetto di continuità aziendale elaborato durante la composizione negoziata era effettivo e profittevole, smentendo in radice l'ipotesi di un depauperamento del patrimonio a danno dei creditori.

Nella memoria si spiega la cessione pro-soluto del credito litigioso Istat alla società Regola SPV per dodici milioni e novecentomila euro. L'operazione viene descritta come estremamente vantaggiosa poiché il credito era del tutto incerto, l'effettivo incasso avrebbe richiesto oltre dieci anni di complessi giudizi civili e i costi legali da sostenere sarebbero stati enormi. A riprova della bontà della scelta, la società fa notare che fino a questo momento la cessionaria è riuscita a farsi riconoscere in sede di ottemperanza solo una minima parte di quel credito, subendo ancora la strenua e continua resistenza del Comune in giudizio.

Per quanto riguarda l'insuccesso della composizione negoziata, Com. precisa nella memoria integrativa che esso non era affatto prevedibile all'inizio del percorso negoziale. Il fallimento della procedura è infatti imputabile in massima parte all'Agenzia delle Entrate, che ha negato l'adesione alla proposta di transazione fiscale soltanto l'ultimo giorno utile della procedura, dopo aver atteso ben sei mesi per rilasciare la necessaria certificazione dei debiti.

Sulla base dell'integrazione peritale redatta dal professor Paoloni, il debitore ribadisce l'assenza di presupposti per intraprendere azioni di responsabilità o azioni revocatorie. Si esclude che le operazioni compiute negli ultimi anni abbiano arrecato danni alla società o che vi sia stata un'ingerenza illecita da parte dei soci indiretti nella gestione amministrativa.

Infine, per superare i rilievi del Tribunale circa l'irrisorietà della percentuale di soddisfacimento precedentemente offerta, la società comunica che il socio



indiretto Autoservizi Tuscia S.r.l. ha deciso di incrementare il proprio apporto di finanza esterna a fondo perduto, passandolo da due a sei milioni di euro.

5. I GIUDIZI DELL'ESPERTO

5.1 LA VERIFICA DEI I GIUDIZI DELL'ESPERTO

Meritano a questo punto uno specifico approfondimento le relazione dell'esperto perché *“il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di “accesso” alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell'eshaustività e dell'attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall'Esperto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII. Si vuol dire, cioè, che lo scrutinio sulla “ritualità” della proposta - previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII - deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell'Esperto, **ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile”** (cfr. Cass., sez. I, 4.12.2025, n. 31641).*

5.2 PARERE FAVOREVOLE DEL 28 FEBBRAIO 2025,

Nel parere del 28 febbraio 2025, alla pagina 27, l'esperto così riferisce quanto sta accadendo, senza però metterne in luce gli effetti sistemici: “Vale la pena di rilevare che attualmente le iniziative esecutive o cautelari intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti sono così rappresentate: n. 50 Decreti Ingiuntivi rivenienti da dipendenti e legali per complessivi 1.158.969; n. 47 Pignoramenti da dipendenti per complessivi euro 946.562; n. 8 Pignoramenti/Decreti ingiuntivi da Enti diversi per complessivi euro 171.900; n. 8 Decreti ingiuntivi da fornitori per complessivi euro 4.283.364.”.

In quel momento era già in atto il progressivo deterioramento delle condizioni economiche della società trasformata in COM s.r.l. e l'esperto non rileva che il debitore non ha previsto nel piano come contrastare la crisi di liquidità e ciò non di meno esprime il proprio parere favorevole.

5.3 PARERE FAVOREVOLE DEL 5 SETTEMBRE

Significativo è che nel parere favorevole del 5 settembre 2025 alla prosecuzione della CNC per altri 180 giorno l'esperto utilizzi per oltre 34 volte la parola pignoramento o i suoi suffissi senza da li trarre il dubbio che le M.P. in corso



non fossero adeguate e che la C.N.C. non fosse lo strumento per risolvere un crisi così grave.

Nonostante i pignoramenti l'esperto ribadisce che il piano è idoneo al risanamento dell'esposizione debitoria ed al rilancio della continuità aziendale mediante l'esecuzione del nuovo business che si fonda sull'erogazione di servizi specialistici in favore dei clienti; ribadisce che i flussi previsionali sono ragionevoli perché fondati su contratti già in essere.

L'esperto il 5 settembre 2026 sapeva che gli importi finanziari congelati presso Roma Capitale ammontavano a milioni di euro, sapeva che si era già in una situazione da lui poi definita di stallo ed esprimeva parere favorevole alla prosecuzione della C.N.C.

5.4 IL GIUDIZIO FAVOREVOLE NELLA RELAZIONE FINALE

La relazione finale dell'Esperto, Dott. Antonio Assenso, trasmessa il 3 febbraio 2026, sancisce la chiusura con esito negativo della procedura di Composizione Negoziata della Crisi di COM. S.R.L..

Nella relazione finale, per quanto qui rilevante, si attesta che *“è possibile affermare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, anche con riguardo alla miglior soddisfazione rispetto all'alternativa prospettata della liquidazione giudiziale.”*

Tale giudizio è formulato nonostante: a) che non sia stato possibile raggiungere accordi con un numero di creditori tale da superare lo stato di crisi; b) il mancato accordo con l'Agenzia delle Entrate; c) la paralisi finanziaria dovuta ai pignoramenti.

Interessante è l'attribuzione da parte del debitore al comune di Roma Capitale della responsabilità del naufragio della C.N.C. Infatti a pagina 4 della relazione finale l'esperto riporta una comunicazione del debitore in cui si legge *“A ciò si aggiunga che ROMA CAPITALE non ha corrisposto per tempo quanto dovuto per crediti commerciali e svincolo di somme trattenute a garanzia e, in conseguenza di ciò, molti dipendenti, a fronte del mancato saldo delle retribuzioni e di altre somme di loro spettanza, hanno agito in via esecutiva notificando pignoramenti presso più terzi (tra i quali istituti di credito, ROMA CAPITALE, i NUOVI GESTORI e REGOLA SPV, cessionaria del contenzioso relativo all'adeguamento ISTAT) e vincolando in tal modo somme doppie o addirittura triple rispetto a quanto loro dovuto. In questo modo, sono stati, di fatto, bloccati anche i flussi della continuità a causa dei pignoramenti presso terzi notificati nei confronti dei NUOVI GESTORI per il complessivo importo di circa Euro 2.500.000,00.”*

Tale attribuzione di responsabilità a Roma Capitale è condivisa dall'Esperto il quale a pagina 10 della relazione finale scrive *“come confermato nella Comunicazione, i ritardi nei pagamenti da parte del Comune di Roma si sono manifestati anche durante la CNC incidendo sull'attuazione delle previsioni*



contenute nel Piano". Parimenti a pagina 88 si legge: "In siffatta situazione, il Comune di Roma (oggetto di pignoramento) non ha provveduto al pagamento delle proprie debenze nei confronti della Società con ciò acuendo la situazione di stallo nei pagamenti suddetta."

Quindi l'esperto nella relazione finale scrive a pagina 94 "Ai fini della valutazione in oggetto, lo scrivente ha fatto riferimento alle previsioni contenute nel Piano Aggiornato dalle quali è stato possibile rilevare che il percorso definito dalla Società avrebbe mirato, da un lato, al risanamento dell'esposizione debitoria e, dall'altro, al rilancio della continuità aziendale mediante l'esecuzione del nuovo business avviato che, come più volte evidenziato, si sarebbe fondato sull'erogazione di servizi specialistici in favore dei clienti. Il percorso prospettato dalla Società è apparso ragionevole e prudente, anche considerato che il Piano Aggiornato presentato da Com. è stato sviluppato in un'ottica "as is", ossia per il tramite dello sviluppo di flussi previsionali fondati sulla base dei contratti già in essere."

5.5 PARERE FAVOREVOLE EX ART. 25 SEXIES CCII

L'esperto nel parere ex art. 25 sexies c. 3, CCII oltre a ripercorrere il filo della composizione negoziata della crisi ex art. 12 e seguenti CCII, esamina il piano di liquidazione formulato nel concordato semplificato ove si prospetta che nell'arco temporale di 36 mesi dall'omologa dovrebbero intervenire la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati di dipendenti e professionisti e la soddisfazione nella misura dell'1% per i creditori privilegiati degradati e per i creditori chirografari.

L'esperto descrive inoltre il patrimonio della società senza includervi una quantificazione per le azioni di responsabilità e per altre azioni da proporre nell'interesse dei creditori.

L'esperto esamina analiticamente le singole componenti patrimoniali e ritiene che le stime della Società siano prudenti e ragionevolmente attuabili.

In particolare, ritiene congrua la valutazione tanto del terreno (stimato in 1,2 milioni di euro) quanto della flotta di 202 autobus (stimata in 591 mila euro).

*Condivide che dalla cessione del credito litigioso c.d. "velocità commerciale" possa ritrarsi la somma di 4 milioni di euro pur essendo il *petitum* superiore a 208 milioni di euro perché il giudizio potrebbe protrarsi nel tempo.*

Condivide la stima dei crediti verso Roma Capitale (11,5 milioni di euro, tra svincolo di garanzie e interessi moratori) e verso la Regione Lazio (3,7 milioni di euro) sono ritenuti fondati nel merito anche se rappresenta che i tempi di realizzo potrebbero essere più lunghi degli ipotizzati, 36 mesi

L'esperto rappresenta, ancora, la rilevanza dell'apporto di nuova finanza perché consente di garantire una minima soddisfazione ai creditori chirografari e ai creditori privilegiati degradati.



L'esperto conclude rappresentando: 1) che la proposta di concordato semplificato non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, risultando anzi migliorativa per i creditori per la presenza della finanza esterna; 2) che permangono margini di aleatorietà connessi ai possibili ritardi nell'incasso dei crediti verso enti pubblici; 3) che l'unica garanzia offerta inerisce appunto alla concessione di nuova finanza.

6. IL DINIEGO ALLA TRANSAZIONE FISCALE

Il debitore attribuisce una grande responsabilità per l'esito negativo della C.N.C. non al blocco della liquidità ma al diniego che ADE ha formulato alla proposta di transazione fiscale.

Pare il caso di rappresentare che la ragione del diniego ricade in una situazione giudica intervenuta anche in altri procedimenti.

Infatti, in una comunicazione precedente al rigetto della proposta Ade chiede una precisazione della proposta: *Avuto riguardo al contenuto della proposta, si segnala che codesta Società ha iscritto un fondo rischi per complessivi € 14.791.424,324. In merito a tali importi, a pag. 18 della proposta viene riportata l'affermazione secondo cui "Le somme allocate nel fondo contenziosi saranno dovute, nel limite della percentuale concordata (pari al 20%, n.d.r.), solo nell'ipotesi in cui i relativi giudizi si concludano con sentenza sfavorevole definitiva". Posto quanto sopra, si rappresenta che tale soluzione non appare percorribile nella procedura in esame.*

Qualora codesta Società intenda proseguire i giudizi, infatti, il relativo debito dovrà rimanere fuori dal perimetro dell'accordo transattivo e l'eventuale onere derivante dagli stessi non potrà beneficiare della falcidia ivi prevista. Al contrario, qualora codesta Società dovesse optare per l'abbandono dei giudizi, il relativo debito potrà rientrare nel perimetro dell'accordo transattivo beneficiando della falcidia ivi prevista. A tal proposito, si invita codesta Società a specificare le proprie intenzioni.

Il punto, al di là della valutazioni di merito compita da Ade e dagli altri creditori, è che il debitore non prova che un numero significativo degli altri creditori stessero aspettando lo scioglimento della posizione di Ade per stipulare accordi quando invece emerge che un numero ingente di creditori stessero procedendo in via esecutiva, perché (in quanto dipendenti) ubicati fuori dal perimetro di operatività delle misure protettive della C.N.C..

7. DELL'INAMMISSIBILITÀ

7.1 PIÙ RAGIONI DI INAMMISSIBILITÀ

Emergono in questo caso plurime, concomitanti e concatenate ragioni di inammissibilità tutte riconducibili alle condotte poste in essere dopo la dismissione del servizio di trasposto pubblico di linea.



L'imprenditore dal novembre 2025 al maggio 2026 non ha tenuto conto (ex art. 2086 c.c. ed ex art. 3 CCII) delle specifiche caratteristiche della nuova impresa creata sulle ceneri della TPL e della sua insolvenza.

Non ha assunto nel novembre 2025 senza indugio le iniziative necessarie a far fronte agli squilibri di carattere patrimoniale ed economico-finanziario connessi a 5 milioni di euro di pignoramenti ed a 16 milioni di euro di debiti con i dipendenti.

In definitiva la debitrice ha percorso la soluzione meno idonea a tutelare la continuità dell'impresa nell'interesse dei creditori.

7.2 LE CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TPL

Il Tribunale già nel decreto del 28.04.26 di concessione del termine per integrare la domanda di concordato semplificato pone l'attenzione sull'attività economica svolta dal novembre 2024 e sulla connessa gestione sociale della trasformata SERV,COM s.r.l...

Il debitore nella già dettagliatamente esaminata memoria di replica del 13.05.26 precisa che nel corso della nuova attività economica, dal novembre 2024 al maggio 2026: 1) non vi è stata dispersione di beni aziendali; 2) vi è stato il conseguimento di utili; 3) che a febbraio 2025 vi era la risanabilità dell'impresa ma che inopinatamente i creditori nel corso della composizione negoziata della crisi non hanno stipulato gli accordi che avrebbero consentito una loro maggiore soddisfazione.

Una più attenta lettura della *"Relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata da COM. S.r.l."* allegata alla domanda di conferma delle Misure Protettive della Composizione Negoziata della Crisi del giorno 11 febbraio 2025 avrebbe consentito all'esperto di prendere atto che il ramo d'azienda della nuova attività - costituito da contratti attivi e management aziendale - era in grado di generare flussi reddituali attivi superiori a 30 milioni di euro lungo l'arco del Piano ma che gli stessi in presenza di una debitoria di oltre 300 milioni di euro e di un attivo liquidabile (di 102 milioni di euro, dal quale sottrarre 65 milioni di euro di crediti da compensare con il maggiore debito verso la controllante e quindi) di circa 38 milioni di euro non erano sufficienti per affrontare il dissesto del febbraio 2025 ed il suo aggravamento progressivo determinato dalle azioni dei dipendenti.

Da qui il rilevare: a) che nel gennaio-febbraio 2026 la debitrice ha invece subito la perdita del proprio avviamento; b) che gli utili conseguiti attraverso i nuovi contratti non hanno potuto essere impiegati per il rilancio della società perché ex ante era prevedibile che gli ex-dipendenti avrebbero continuato a pignorare ogni flusso finanziario; c) **che a febbraio 2025 non vi era già la risanabilità dell'impresa mediante la C.N.C (ma con altri più incisivi strumenti) perché erano già intervenuti i pignoramenti anche di parte del prezzo della vendita**



del c.d. credito ISTAT; d) che la ragione della mancata stipulazione degli accordi da parte dei creditori era la non fattibilità del piano di C.N.C. in quanto oggetto di pignoramento.

7.3 MANCANZA DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE

Esaurita la rassegna delle vicende ed entrando progressivamente nella sfera delle valutazioni il Tribunale deve rilevare la mancanza di correttezza e buona fede nelle trattative in capo al debitore fin dall'esposizione della propria situazione economica nel primo ricorso.

Nella richiesta di conferma delle misure protettive del giorno 11 febbraio 2025, il debitore di non descrive quanto sta accadendo nel corso della nuova attività economica.

Nel ricorso per la conferma delle M.P. del giorno 11 febbraio 2025 il debitore: 1) descrive le vicende della vecchia T.P.L.; 2) descrive il piano ed i servizi che la Serv eroga in favore dei nuovi affidatari dello specifico settore di trasporto dismesso; 3) descrive i crediti verso Roma Capitale; 4) indica i livelli di soddisfazione che prevede di attribuire ai creditori all'esito del piano di C.N.C.

Parimenti nella coeva *Relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata da COM. S.r.l. recante il piano finanziario per i sei mesi successivi e l'indicazione delle iniziative che si intendono adottare* sceglie di **non descrivere quanto accade nel corso della nuova attività economica**. Infatti, ripete gli stessi argomenti esposti nel ricorso.

Nel piano in un inciso, non inerente la situazione economico-finanziaria ma il probabile riparto, si legge: *"I dipendenti sono stati soddisfatti nel corrente mese di gennaio 2025 (per euro 4 milioni). Inoltre, per tutte le posizioni per le quali sono stati effettuati pignoramenti sui conti correnti della Società, per cui sono in corso gli opportuni accertamenti, è previsto il pagamento in dodici rate da euro 1 milione"*.

Il riferimento ai pignoramenti è inserito (nel ricorso per la conferma delle M.P.) ove si prevedono le soglie di soddisfazione dei creditori. In particolare, nel prevedere il pagamento integrale dei crediti dei dipendenti si precisa che i dipendenti che avevano avviato pignoramenti sui conti correnti della Società verranno pagati dopo la liberazione delle somme sottoposte a vincolo di pignoramento non ancora assegnate,

Il debitore non descrive l'entità e gli effetti sulla liquidità dei pignoramenti.

Nel parere del 28 febbraio 2025, alla pagina 27, l'esperto riferisce quanto sta accadendo, senza però metterne in luce gli effetti sistemici: *"Vale la pena di rilevare che attualmente le iniziative esecutive o cautelari intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti sono così rappresentate: n. 50 Decreti Ingiuntivi rivenienti da dipendenti e legali per complessivi 1.158.969; n. 47 Pignoramenti da dipendenti per complessivi euro 946.562; n. 8*



Pignoramenti/Decreti ingiuntivi da Enti diversi per complessivi euro 171.900; n. 8 Decreti ingiuntivi da fornitori per complessivi euro 4.283.364.”.

In quel momento era già in atto il progressivo deterioramento delle condizioni economiche della società trasformata in COM s.r.l. ed il debitore non ha previsto nel piano come contrastarlo.

In questi termini si riscontra una conduzione non in buona fede delle trattative per mancata rappresentazione dell’entità dei pignoramenti e dei loro effetti sulla liquidità dei pignoramenti.

7.4 INCOMPLETA ILLUSTRAZIONE

L’esperto non rappresenta al Tribunale il 28 febbraio 2025 la mancanza di buona fede del debitore che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’artt. 4 e del comma 4 dell’art. 16 avrebbe dovuto compiere una illustrazione della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria completa, veritiere e trasparenti.

Neppure l’esperto descrive gli effetti di tale primo blocco della liquidità sull’attività in corso e sulle prospettive di risanamento.

7.5 CONCRETA INADEGUATEZZA DELLA MISURA DI CRISI SCELTA

Come già osservato dal 1 novembre 2024 COM. S.R.L. sceglie di svolgere la propria nuova attività economica nel settore dei servizi nonostante avesse un patrimonio negativo netto.

La mancata adozione, ai sensi del secondo comma dell’art. 2086 c.c., da parte del debitore degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale ha costretto i dipendenti ed i fornitori a tutelarsi e ad attuare iniziative esecutive e cautelari per oltre 5 milioni di euro.

Il secondo comma dell’art. 2086 del Codice civile non impone all’imprenditore soltanto l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa; non impone soltanto di avere un’organizzazione capace di riscontrare tempestivamente la crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Impone anche di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Questo secondo precetto è reso più esplicito dalla lettera b) del secondo comma dell’art. 4 CCII laddove specifica questo secondo obbligo precisando che l’iniziativa assunta per affrontare la crisi deve essere ex ante idonea al superamento delle condizioni di squilibrio.

In questo caso emerge lo svolgimento di ulteriore e nuova attività economica dopo il manifestarsi anche all’esterno, con inadempimenti e quindi precetti e pignoramenti, dell’insolvenza e l’ingresso in C.N.C. dopo tali eventi senza



nemmeno riferirli nel primo atto utile, il ricorso per la conferma delle misure protettive

In questo caso emergono inoltre: 1) il compimento di atti straordinari non conservativi, cessione del principale credito, prima di entrare in C.N.C.; 2) la stipulazione di nuovi contratti prima di entrare in C.N.C.; 3) il non tempestivo ingresso in C.N.C..

In questo caso il debitore entra in C.N.C. senza riferire adeguatamente che erano in corso azioni esecutive dei dipendenti e soprattutto senza valutare l'inadeguatezza delle M.P. della C.N.C. a fronteggiare il tipo concreto di crisi in atto caratterizzata dall'esercizio di azioni esecutive dei dipendenti che per legge sono sottratte alla sfera della protezione ex artt. 18 e 19 CCII.

7.6 TRATTATIVE NON IN BUONA FEDE

In questo caso emerge che le trattative sono iniziate e proseguite senza riferire che parte del prezzo della cessione del credito ISTAT e parte dei ricavi dei contratti di servizio era stata pignorata dai dipendenti.

7.7 INIDONEITÀ EX ANTE

Il punto è che *ex ante* il risanamento dell'impresa non era ragionevolmente perseguibile con la C.N.C. perché ontologicamente inidonea a fronteggiare una crisi con dipendenti che avevano in corso pignoramenti in relazione ad una debitoria di oltre 16 milioni di euro.

Attribuire l'esito negativo della C.N.C. a tutti gli altri (ai creditori che non hanno aderito, a Ader che non ha sottoscritto, ai ritardi nei pagamenti da parte del Comune Roma Capitale) significa confondere l'effetto con la causa che va individuata nell'assoluta non credibilità del progetto posto in essere da una società insolvente al di fuori degli strumenti di risoluzione della crisi ex art. 39 e seguenti CCII.

L'esperto nel giudicare in tutti i suoi pareri positivamente il piano di risanamento non lo contestualizza come prescrive l'art. 3 comma 3 lettera a) CCII. Il piano di CNC avrebbe dovuto tenere conto della *gravità delle condizioni di squilibrio di carattere patrimoniale o economico-finanziario, delle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta.*

Il tribunale osserva che non trova riscontro nella situazione finanziaria della debitrice il giudizio dell'esperto secondo il quale *"Il percorso prospettato dalla Società è apparso ragionevole e prudente"*.

Invece *ex ante* era evidente che i pignoramenti dei dipendenti avrebbero generato il blocco totale della liquidità, era evidente che il percorso prospettato non era prudente e che per evitare la dispersione della nuova continuità aziendale si dovevano assumere altri strumenti di risoluzione della crisi.

Il tribunale osserva inoltre che l'esperto rende parere favorevole alla proroga delle M.P. del 5.9.25 nonostante avesse compreso che dopo oltre 8 mesi di



C.N.C. le misure protettive in atto non si erano rilevate funzionali al risanamento dell'impresa ed ad assicurare il buon esito delle trattative perché scrive a pagina 61 *“Su tale ultimo punto, con pec del 5.09.2025 la Società ha comunicato di aver subito “procedure esecutive e successivi pignoramenti presso terzi in relazione a posizioni verso i dipendenti (per retribuzioni e importi ad essi trattenuti per cessione del quinto e pignoramenti subiti) per oltre 2 milioni di euro che, purtroppo, risultano vincolati fino alle relative assegnazioni. Si tratta, sostanzialmente, di importi superiori all'ammontare dovuto. Inoltre, l'adempimento non è stato ancora possibile poiché, per motivi meramente burocratici, Roma Capitale non ha ancora provveduto al pagamento delle somme dovute alla società per le prestazioni fino a ottobre 2024 e per le ritenute a garanzia sull'intera durata contrattuale. Non appena le somme saranno disponibili, verosimilmente entro la fine del corrente mese di settembre, si provvederà al pagamento delle spettanze dei dipendenti” (All. 2.1fp-ter). Lo scrivente ha preso atto di tale comunicazione e verificherà il rispetto degli adempimenti da parte della Società; in ogni caso, i risultati economici conseguiti e il comportamento della Società, rispetto ai pagamenti di natura fiscale e previdenziale sinora effettuati, evidenziano come durante la CNC non sia intervenuto un peggioramento dell'esposizione debitoria, di converso, la continuità aziendale sta generando flussi positivi che le consentono, seppure in misura relativamente modesta, di incrementare le aspettative di soddisfazione dei creditori.”*

L'esperto non riferisce quanto emerge in sede di concordato semplificato cioè che i flussi positivi della continuità erano pignorati dai dipendenti.

L'esperto il 5 settembre 2025 invece di prendere atto che si stava giungendo al blocco totale della liquidità, invece di segnalare al debitore ed al Tribunale che i pignoramenti dei dipendenti avevano infranto il progetto del debitore scrive al Tribunale: *“Orbene, appare del tutto evidente come l'eventuale assenza delle misure protettive esporrebbe la Società all'aggressione delle consistenti disponibilità liquide di cui la stessa dispone e verrà a disporre, con la conseguenza di impedire la prosecuzione dell'attività di impresa, privando*

Com. delle risorse necessarie a finanziare il fabbisogno di circolante e lo sviluppo previsto nel Piano”.

Nella nota n. 22 a pagina 63 del parere del 5 settembre 2025 l'esperto precisa che alla data del 28.02.2025, le iniziative esecutive e cautelari intraprese dai creditori ammontavano complessivamente a euro 6.560.79 e che tale importo è aumentato nel corso della C.N.C. per effetto degli ulteriori pignoramenti dei dipendenti.

L'esperto il 5 settembre 2025 avrebbe dovuto rappresentare al tribunale che nonostante le M.P. della C.N.C. la società era stata privata della



maggior parte delle proprie disponibilità liquide e che quindi il debitore doveva individuare soluzioni più adeguate alla crisi in corso.

L'esperto il 5 settembre 2025 avrebbe dovuto individuare dove la società avrebbe potuto trovare le risorse, differenti da quelle pignorate, per concludere positivamente ex art. 23 CCII le trattative.

7.8 DISSESTO DELLA COM S.R.L.

Il Tribunale rileva, quindi, che l'attuale dissesto della COM è del tutto differente da quello della T.P.L. perché attraverso l'inadeguata *ex ante* C.N.C.: 1) si è protratto nel tempo l'inadempimento nei confronti dei dipendenti; 2) si è protratto l'inadempimento con l'erario, gli enti previdenziali ed i fornitori; 3) si è aggravato il dissesto contraendo nuovi debiti per oltre 6,5 milioni di euro con professionisti; 4) si è aggravato il dissesto per la contrazione di ingenti spese legali inerenti i crediti dei legali impegnati nelle cause avanzate dai dipendenti.

La debitrice non ha volutamente tenuto conto *ex ante* dell'inadeguatezza delle M.P. della C.N.C. ontologicamente inopponibili ai lavoratori (ex art. 18 c. 1 CCII) sicchè i pignoramenti diretti contro Com. hanno colpito "a pioggia" tutti i soggetti terzi che avevano debiti verso l'azienda, generando un "effetto moltiplicatore patologico".

Si è giunti al **blocco totale della liquidità** perché ex l'art. 546 c.p.c. il terzo pignorato deve bloccare somme aumentate della metà rispetto al credito originario. **Gli importi finanziari congelati al febbraio 2026 ammontano a 5,7 milioni di euro presso Roma Capitale; 635.070 euro sui conti correnti di Banca del Fucino; 250.900 euro sui conti correnti di Unicredit, BNL, Banca Popolare del Frusinate; sui flussi di cassa che Com. doveva ricevere dai Nuovi Gestori dell'appalto e dalla società veicolo Regola SPV, impedendo l'incasso dell'ultima rata della cessione del "credito ISTAT".**

In sintesi, il confronto tra lo squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario esistente al momento della cessazione dell'attività tipica della T.P.L. e quello del deposito della proposta di concordato semplificato mostra come si sia passati da un numero circoscritto di pignoramenti (affrontabili nell'ambito ad esempio di un concordato preventivo) ad un blocco sistemico ed epidemico nel febbraio 2026, che ha paralizzato le risorse aziendali e ha rappresentato la causa principale del naufragio della continuità aziendale.

Il confronto mostra inoltre le ragioni profonde per le quali non è intervenuto il superamento dello squilibrio, non potevano essere stipulati "accordi" con i creditori ex art. 23 c.1 e c. 2 .

7.9 CONTROLLANTE E CONTROLLANTI LA CONTROLLANTE



Va compito anche un accenno ad un **intreccio dei ruoli** perché secondo il debitore il proprio unico socio (CO.TR.I. s.r.l.) ed i propri *soci indiretti* (società controllanti la controllante) non avrebbero né determinato né aggravato la crisi della Com. s.r.l., non avrebbero esercitato alcuna ingerenza materiale o abusiva nella gestione di Com. s.r.l. quando invece emerge che hanno deciso lo svolgimento della nuova attività e la stipulazione dei contratti senza previa ricapitalizzazione della società palesemente insolvente.

Infatti:

- a) Com. s.r.l. è dal 2024 totalmente controllata da CO.TR.I. s.r.l. che a sua volta è partecipata al 33,33% ciascuna da PAT S.r.l., Autoservizi Tuscia S.r.l. e Società Autolinee Pubbliche S.A.P. S.r.l.;
- b) Com. s.r.l. non svolge più il servizio di trasporto pubblico di linea perché dal 30.10.24 a seguito di un gara quella concessione è passata in mano ai c.d. “*Nuovi Gestori*”: Autoservizi Tuscia S.r.l. e S.A.P. S.r.l.;
- c) sia Autoservizi Tuscia S.r.l. che S.A.P. S.r.l. rivestono il triplice ruolo di “soci indiretti” di Com. s.r.l.; di c.d. “*Nuovi Gestori*” e di controparti contrattuali di Com. s.r.l. avendo al momento del cambio di concessionario l’uscente e l’entrante stipulato accordi inerenti alcuni servizi accessori.

Non va dimenticato che tanto secondo l'Attestatore (Dott. quanto secondo l'Esperto della composizione negoziata (Dott. Antonio Assenso), la crisi di Com. è scaturita soltanto da una serie concatenata di fattori esogeni, legati principalmente alle forti criticità nell'esecuzione dell'appalto del Trasporto Pubblico Locale con il committente Roma Capitale.

Emerge invece che, cessata la concessione di TPL si è iniziata una nuova attività connessa a quella dei soci indiretti senza ricapitalizzare la società

Emerge, quindi, un altro aspetto della mancanza di buona fede del debitore, perché prima sottoscrive i contratti con i soci indiretti e poi chiede la conferma delle misure protettive.

7.10 TARDIVITÀ DELLA C.N.C.

Come già rappresentato nel periodo tra il 30.10.24 ed il giorno 11.02.25 il debitore ha scelto di continuare ad operare nonostante fosse ben consapevole del valore negativo del patrimonio.

In tale frangente il dissesto si è aggravato per l'intervenuta esecuzione di pignoramenti in relazione ad ingenti somme di denaro.

Inoltre, in tale frangente, senza che fosse operante alcuna sospensione di obblighi e di cause di scioglimento, la debitrice ha scelto, senza appunto previa ricostituzione del capitale sociale, totalmente perso, di iniziare una nuova attività nel settore dei servizi (dopo avere cessato quella di trasporto pubblico di linea), di cedere crediti, di assumere obbligazioni nuove stipulando contratti con i propri soci indiretti (controllanti la controllante).



Quindi la scelta di accedere alla CNC interviene tardivamente, vale a dire quando erano già in corso i pignoramenti del prezzo conseguito con la cessione del credito istat da parte dei creditori.

Quindi in palese violazione del precetto ex art. 2086 c. 2 c.c. il debitore non ha rilevato tempestivamente la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale e non si è attivato senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

7.11 INIDONEITÀ EX ANTE

Soprattutto la misura di crisi prescelta, C.N.C, era con ogni evidenza *ex ante* inidonea atteso che ex art. 18, c. 5, CCII le misure protettive non operano nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Infatti, con una semplice valutazione *ex ante* il debitore avrebbe dovuto prendere atto di non essere in crisi ma **insolvente** per uno squilibrio patrimoniale di un centinaio di milioni di euro, inadempiente verso fornitori; inadempiente verso i dipendenti per circa 16 milioni di euro, soggetto a pignoramenti per milioni di euro anche dei dipendenti,

7.12 CIRCOSTANZA NON COMUNICATA

La società rappresenta soltanto nella memoria integrativa del 13 maggio 2026 la questione giuridica dei termini per l'azione revocatoria da parte del Curatore nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale in ordine alla cessione del Credito ISTAT. Il rilievo che l'azione, essendo l'atto di cessione intervenuto nell'ambito di una operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della l. 130/1999 andava esercitata entro termini dimezzati era da esporre in maniera trasparente fin dall'ingresso in C.N.C..

Un debitore che attua trattative in buona fede avrebbe dovuto rappresentare - al momento del deposito della domanda di conferma delle misure protettive - ai creditori ed al Tribunale (tenuto conto che trattasi di un cespite di un valore minimo di 13 milioni di euro e massimo di 56 milioni di euro), tanto l'asserita assenza di pregiudizi quanto la sussistenza del termine abbreviato per consentire di assumere una tempestiva e consapevole determinazione.

8. CONCLUSIONI

8.1 L'ESITO DELLE ULTERIORI VERIFICHE

Il tribunale (nel primo capitolo) ha già accertato la sussistenza dei requisiti minimi per l'accesso al concordato semplificato ed ha indicato gli ulteriori aspetti da verificare.

Si deve ora constatare che gli elementi di inammissibilità sopra analizzati possono essere ricondotti a tre principali criteri.

8.2 A) DEL NON RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO MEDIANTE LA C.N.C,



Da tutti gli elementi descritti nei capitoli precedenti emerge che al momento del tardivo accesso al percorso di composizione negoziata della crisi non era ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa mediante C.N.C. perché per la gravità dello squilibrio patrimoniale ed economico finanziario – integrante l'insolvenza – il nuovo progetto imprenditoriale della Com. s.r.l. avrebbe dovuto essere posto in essere soltanto nell'ambito di uno strumento di risoluzione della crisi atteso che le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII non erano operanti nei confronti dei creditori-dipendenti i quali erano già creditori pignoranti.

Il punto è che *ex ante* il risanamento dell'impresa non era ragionevolmente perseguibile con la C.N.C. perché connotata da M.P. ontologicamente inidonee a fronteggiare una crisi con dipendenti aventi crediti di oltre 16 milioni di euro già in parte tutelati mediante pignoramenti.

Il dissesto della COM s.r.l. (da leggersi come aggravamento di quello ereditato dalla T.P.L. s.c.a r.l.) è stato, quindi, determinato:

1. dal debitore quando ha deciso di iniziare una nuova attività senza assumere tempestive e idonee misure anticrisi;
2. dal debitore quando non ha evitato che insorgessero pignoramenti ammontanti ad oltre 5 milioni di euro a fronte di un patrimonio effettivo (compresi i crediti) di non più di 38 milioni di euro;
3. dal debitore quando ha scelto una misura di crisi non idonea;
4. dal debitore quando ha chiesto le misure protettive della C.N.C. nonostante fosse palese che consentivano di eseguire i contratti stipulati con i soci indiretti ma non di conseguire la connessa liquidità in quanto pignorabile da parte dei dipendenti e quindi non utilizzabile per risanare la COM s.r.l.;
5. dal debitore quando è entrato in C.N.C. tardivamente e con un piano nel quale non si esamina in concreto la situazione finanziaria determinata dai pignoramenti della liquidità;
6. dal debitore quando durante la C.N.C., ha ommesso di chiederne la revoca.
7. **da chi, così operando ha trasformato una insolvenza reversibile attraverso un nuovo progetto imprenditoriale in una insolvenza non reversibile con la composizione negoziata della crisi.**

8.3 B) DELLA MAGGIORE CONVENIENZA DELLA L.G. PER I PRIVILEGIATI PARZIALMENTE CAPIENTI

Occorre verificare con attenzione la convenienza per i privilegiati parzialmente capienti perché nella relazione ex art. 84, co. 5, CCII resa dal Dott.

si certifica che la liquidazione dei beni nel semplificato porterebbe lo stesso risultato di quella compiuta in sede di liquidazione giudiziale.



Quindi l'attribuzione di 3 milioni di euro di nuova finanza a tutti i privilegiati incapienti non aumenta, attesa l'entità del passivo privilegiato, la soddisfazione dei privilegiati parzialmente capienti se non per una minima utilità marginale. Per contro l'esercizio delle azioni in sede di liquidazione giudiziale andrebbe in primo luogo a loro vantaggio. Infatti se in un concordato semplificato si prevede di attribuire tutto l'attivo fino ai privilegiati parzialmente capienti e di attribuire la nuova finanza per 3 milioni di euro ai privilegiati incapienti e per 3 milioni di euro ai chirografari accade che al singolo creditore privilegiato parzialmente capiente il concordato semplificato sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria soltanto se per davvero nella liquidazione giudiziale non si possa esperire alcuna azione o eccezione non prevista nel piano, altrimenti per questi creditori è più conveniente la liquidazione giudiziale.

In questo caso sono tanti gli elementi che potrebbero arrecare ulteriori utilità ai privilegiati parzialmente capienti perché lo scenario controfattuale della liquidazione giudiziale non si basa soltanto sull'escussione dei crediti e sulla liquidazione dei beni – in ipotesi equivalenti - ma include tutto il potenziale recuperatorio dell'alternativa, comprese le eccezioni in sede di verifica dello stato passivo comprese le revocatorie e le azioni di responsabilità che il curatore avrebbe esercitato.

8.4 ECCEZIONI DI INADEMPIMENTO IN RELAZIONE AD 6.550.554 EURO AI SENSI DELL'ART. 2751-BIS, N. 2

Come già ricordato la debitrice, nonostante l'obbligo perché insolvente di una gestione conservativa, rappresenta di avere contratto debiti verso i professionisti, assisti dal privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2 c.c. e soddisfatti nel piano al 100%, ammontanti complessivamente a 6.550.554 euro.

Di conseguenza **emerge un profilo di minore convenienza del concordato semplificato rispetto all'alternativa liquidatoria** atteso che nella fase della verifica dello stato passivo della L.G. il curatore potrebbe, tenuto conto che la CNC è intervenuta dopo la stipulazione dei contratti sopra esaminati ed era una misura inadeguata essendovi crediti e pignoramento dei lavoratori dipendenti, formulare avverso alcuni o tutti questi crediti ex art. 2752 bis n. 2 l'eccezione di inadempimento ovvero eccepire la sproporzione del compenso pattuito rispetto all'effettiva complessità dell'opera prestata, ovvero rispetto alle tariffe professionali vigenti ovvero rispetto alle dimensioni dell'impresa.

8.5 SOTTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI

Dalla disamina del capitolo intitolato “eventuali azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili” della Attestazione ex art. 84, comma 5 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza emerge la sottovalutazione delle azioni perché l'analisi è ristretta ai fatti contabili che hanno interessato gli ultimi cinque anni, quindi al 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 e la cessione dei



crediti futuri potenzialmente realizzabili nell'ambito del contenzioso c.d. "Istat" per il mancato adeguamento tariffario avverso Comune di Roma, perfezionata nel gennaio 2025 per 13 milioni di euro a Regola SPV S.r.l.. In ordine a tali azioni l'attestatore conclude per l'assoluta non convenienza, qualora fossero fondate.

Il punto è che l'attestatore non valuta che la scelta di proseguire - nonostante l'integrale perdita del capitale sociale - l'attività economica, seppure in un differente ambito economico va attribuita all'odierno amministratore ma anche ai soci presenti nell'assemblea del novembre 2024 ed anche ai soci indiretti (soci della controllante), con i quali i nuovi contratti sono stati stipulati quali controparti. Tale scelta ha determinato l'integrale perdita dell'avviamento perché in luogo di essere attuata nel novembre 2024 nell'ambito di un concordato preventivo di continuità è stata attuata senza adottare alcuna misura di crisi.

A tale scelta è seguita quella tardiva dell'adozione di uno strumento di crisi non idoneo (perché le M.P. della C.N.C. non sono opponibili ai lavoratori) con spreco di risorse pari alla contrazione di debiti i con professionisti per oltre 5 milioni di euro.

Da qui un secondo profilo di minore convenienza del concordato semplificato rispetto all'alternativa liquidatoria (sempre con riferimento ai privilegiati parzialmente capienti).

8.6 C) DELLA NON ATTENDIBILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DELL'ESPERTO

La verifica dell'attendibilità e della ragionevolezza delle attestazioni dell'esperto è stata compita nel capitolo dedicato alle sue relazioni ove è emerso che erano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 4.12.2025, n. 31641).

Infatti, l'esperto fin dal primo parere e poi in tutti gli altri

- **mette il luce la gravità del dissesto laddove riferisce l'entità dei pignoramenti;**
- **non prende atto che il pignoramento di parte del prezzo della cessione del credito ISTAT e di parte dei ricavi dei contratti di servizio comprometteva la continuità aziendale;**
- **esprime sempre pareri favorevoli.**

Progressivamente l'esperto rende pareri sulle proroghe condividendo acriticamente la tesi del debitore secondo la quale l'aggravamento del dissesto, il mancato pagamento degli ex-dipendenti, l'effettuazione di ulteriori pignoramenti fossero determinati dai ritardi nei pagamenti da parte di Roma Capitale quando invece era evidente che tutto ciò fosse determinato dall'inadeguatezza delle M.P. della C.N.C. ad affrontare la crisi della COM. s.r.l.



Di conseguenza, il giudizio in ordine alla sussistenza della buona fede e della correttezza nelle trattative reso nella relazione finale non trova il riscontro nei documenti richiesto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Vi è da chiedersi se *ex ante* era proponibile una transazione fiscale nella quale si rappresenta la soddisfazione di Ade per circa 16 Milioni di euro a fronte di un passivo di circa 80 milioni di euro quando la società non era riuscita ad incassare integralmente né il prezzo della cessione del credito istat né il corrispettivo dei nuovi contratti.

Vi è da chiedersi quale giudizio di fattibilità potesse esprimere il creditore pubblico in una situazione di dissesto che l'esperto attribuiva ai ritardi di Roma Capitale nei pagamenti quando parte di tali pagamenti era stata pignorata. Tutto ciò senza entrare nella valutazione della proposta che prevedeva una soddisfazione al 20% per 65 milioni circa di euro ed al 20% per altri 15 milioni di euro condizionata in questo caso dall'esito vittorioso dei giudizi in corso. Tutto ciò senza entrare nel merito della richiesta di rinunciare al 80% dei crediti certi senza nemmeno definire i crediti incerti.

Vi è da chiedersi se correttezza e buona fede nelle trattative significhi trasmettere ai creditori di un piano che non contempla la gestione quotidiana dei flussi finanziari della società durante la C.N.C., unisco aspetto rilevante quando i rami di azienda residui sono tutti oggetto dei contratti in corso con i nuovi gestori e quindi residui in capo alla debitrice solo l'incasso dei prezzi e dei corrispettivi che non vengono ricevuti perché pignorati da chi non è destinatario delle M.P. della C.N.C.,.

Secondo l'esperto svolge le trattative con correttezza e buona fede un debitore che durante la C.N.C. porta la propria impresa al blocco totale della liquidità e non assume tempestivamente ulteriori misure per evitare l'aggravamento del dissesto

8.7 SINTESI

Il confronto tra lo squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario esistente nei differenti momenti avrebbe dovuto essere il termometro in mano prima al debitore, nel momento in cui formula le domande nella C.N.C., e poi all'esperto quando esprime pareri favorevoli.

Invece si assiste ad una progressiva compromissione della residua continuità aziendale, esistente nel novembre 2024, sempre più compromessa nel corso della gestione pre C.N.C. ed in C.N.C., dissolta al momento della risoluzione dei contratti con i nuovi gestori.

Da qui il riscontro: dell'insussistenza al momento dell'ingresso in C.N.C. dei requisiti ex art. 12 CCII ed in particolare della reversibilità dell'insolvenza con la C.N.C.; la verifica della non esaustività dei pareri dell'esperto ed in particolare di quelli resi nella relazione finale; la verifica della non attendibilità dei contenuti dei pareri dell'esperto ed in particolare di quelli contenuti nella



relazione finale; la verifica della non sussistenza nel corso delle trattative dei requisiti di completezza espositiva, correttezza e buona fede in capo al debitore nel corso delle trattative svolte nella C.N.C.; la verifica controfattuale della sussistenza per i privilegiati parzialmente capienti di una prospettiva migliore nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

9. FISSAZIONE DELL'UDIENZA NEL PROCEDIMENTO 1910_1/25

Il mutamento (per trasferimento del relatore) del collegio nel fascicolo con le istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale nel procedimento n. 1910_1/25, ora in fase di riserva avanti al collegio, rende indispensabile il fissare una nuova udienza senza concedere ulteriori termini essendo già stati resi nel decreto di fissazione della prima udienza.

10. DISPOSITIVO

Il tribunale, esaminata la proposta, concesso il termine per il deposito di integrazioni, vagliata la memoria integrativa, letto l'art. 25 sexies CCII,

PQM

- 1) dichiara inammissibile il ricorso di concordato semplificato;
- 2) dispone la pubblicazione di questo provvedimento nel fascicolo 6_2026 registro concordato semplificato disponendone la chiusura per inammissibilità del ricorso;
- 3) dispone la pubblicazione di questo provvedimento nel fascicolo 1910-sub. 2 dell'anno 2025 registro procedimento unitario disponendone la chiusura per inammissibilità del ricorso;
- 4) dispone la pubblicazione di questo provvedimento nel fascicolo 1910-sub. 1 dell'anno 2025 registro procedimento unitario;
- 5) fissa l'udienza del giorno 10 giugno ore 10.30 nel procedimento 1910-sub. 1 dell'anno 2025 registro procedimento unitario in relazione ai ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- 6) dispone di avvisare tutte le parti costituite nei fascicoli 6_2026 registro concordato semplificato e nel P.U. 1910_25;
- 7) dispone la pubblicazione ex art. 45 CCII.

IL GIORNO 27/05/2026

IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA

